del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto dell'11 febbraio 20042 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2003,

decreta:

Art. 1

L'ordinanza del DFE del 6 agosto 2003³ concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco e la modifica di tale ordinanza del 20 agosto 2003⁴ sono approvate (allegato).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 632.10

2 FF 2004 901

3

RU **2003** 2677 RU **2003** 3100

907 2004-0075

Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

del 6 agosto 2003

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura, *ordina:*

Art. 1 Imposizione doganale

- ¹ Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica un'aliquota di dazio di fr. 2.– per 100 kg lordi.
- ² Sulle altre merci delle voci di tariffa 1214.9019 e 2308.0050 si applicano le aliquote di dazio indicate nell'allegato 1 punto 13.1 Disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi di cui all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulle importazioni agricole.

Art. 2 Esecuzione

L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione.

Art. 3 Durata di validità

L'Ufficio federale dell'agricoltura è autorizzato ad abrogare la presente ordinanza non appena la situazione dell'approvvigionamento in foraggio grezzo si sarà nuovamente normalizzata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2003.

6 agosto 2003

Dipartimento federale dell'economia:

Joseph Deiss

RS 916.112.232

- 5 RS 910.1
- 6 RS 916.01

908 2003–1684

Ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Modifica del 20 agosto 2003

Il Dipartimento federale dell'economi	a
ordina:	

I

L'ordinanza del 6 agosto 2003⁷ concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFE concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granoturco

Art. 1 cpv. 1

¹ Sull'erba fresca o insilata della voce di tariffa 1214.9019 e sulle merci della voce di tariffa 2308.0050 aventi tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica l'aliquota di dazio zero.

П

La presente modifica entra in vigore il 21 agosto 2003.

20 agosto 2003

Dipartimento federale dell'economia:

Joseph Deiss

⁷ RS **916.112.232**; RU **2003** 2677